

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2590

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROSSI, MANARA, WILDE, BIANCO,
STIFFONI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, ANTOLINI, PROVERA,
VISENTIN, CASTELLI, TIRELLI, MORO, COLLA e PREIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1997

Legge per gli interventi in Padania

ONOREVOLI SENATORI. - È ancora acceso il dibattito sulla necessità di provvedere tempestivamente ad una riforma dello Stato nella direzione della restituzione della sovranità sul proprio territorio a tutte le istituzioni locali.

L'Italia sta affrontando una situazione di crisi che non le consente di far fronte agli impegni assunti; impegni in funzione dei quali, nel tempo, lo Stato ha accentrato maggiormente le entrate, per procedere successivamente ad una redistribuzione teoricamente mirata a sostenere lo sviluppo delle cosiddette aree deboli.

In realtà quegli intendimenti nobili sono degenerati in una serie di interventi assistenzialistici e clientelari e non vi è dubbio che lo Stato centrale è colpevole dello sfacelo economico-finanziario.

Da alcuni anni a questa parte il Governo gestisce liberamente le risorse finanziarie riducendo i trasferimenti agli enti locali i quali si vedono contemporaneamente costretti ad affrontare sempre maggiori obblighi di portata onerosa.

Il tutto in palese contraddizione con l'idea di costruire uno Stato moderno ed efficiente, che dovrebbe attribuire all'ente locale il potere di imposizione fiscale e l'amministrazione del gettito tributario.

L'eliminazione della «finanza derivata», consentirebbe all'ente locale di gestire in maniera razionale ed equilibrata tanto le entrate quanto le spese.

Il rapporto più diretto ed immediato è quello intercorrente fra cittadino e comune.

Il cittadino sente sempre più l'esigenza di conoscere nei dettagli le spese sostenute con gli introiti dei pesanti tributi che è costretto a versare.

È evidente che la riunione a livello locale di «imposizione fiscale» e «spesa», aprireb-

be nuove prospettive per la libertà di scelta dei cittadini su progetti che riguardano la loro comunità e che permettono di limitare la spesa pubblica.

Con il presente disegno di legge si intende salvaguardare le autonomie finanziarie dei territori che costituiscono la Padania, come indicati nell'articolo 1.

L'articolo 2 è norma di carattere generale che prevede l'applicazione a tutti i territori indicati nella presente legge degli interventi comunque previsti da leggi in favore della Padania, salvaguardando le norme delle regioni e provincie autonome che sono previste dai rispettivi statuti d'autonomia.

L'articolo 3 estende anche a favore dei comuni quanto previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», che all'articolo 47 stabilisce di «destinare in parte l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario».

Ai fini della presente normativa concede ai contribuenti residenti nei territori padani la facoltà di destinare tale quota al comune di residenza per scopi di carattere socio-culturale, artistico, di conservazione dei beni culturali, nonchè per gli interventi straordinari in caso di calamità naturali.

È evidente che il cittadino che sceglierà di destinare la somma all'ente territoriale comunale eserciterà un maggiore controllo ed una maggiore capacità di indirizzo nei confronti degli enti comunali.

L'articolo 4 definisce il rapporto che intercorrerà tra lo Stato e i comuni beneficiari della quota dell'8 per mille sull'IRPEF per ciò che concerne i tra-

sferimenti erariali, che non dovranno subire alcuna riduzione.

Il Ministero delle finanze impartirà le disposizioni atte a corrispondere ai rispettivi

enti locali le somme, calcolate sulla base delle dichiarazioni annuali relative all'anno precedente, entro la fine dell'anno successivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I limiti territoriali della Padania includono le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, le regioni autonome della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

1. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore della Padania, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nella presente legge; per le regioni e le province autonome sono fatte salve le norme previste dai rispettivi statuti d'autonomia.

Art. 3.

1. A partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1998, i contribuenti residenti nei territori di cui all'articolo 1 possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, a favore dei rispettivi comuni di residenza anagrafica, per scopi di interesse sociale, culturale ed artistico, e per interventi straordinari per calamità naturali e conservazione di beni culturali.

Art. 4.

1. Il gettito derivante ai comuni ai sensi dell'articolo 3 non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali da parte dello Stato.

2. Il Ministero delle finanze impartisce le disposizioni affinché entro la fine dell'anno successivo siano corrisposte ai rispettivi comuni le somme calcolate sulla base delle dichiarazioni annuali relative all'anno precedente.

